

TI_GERICHTE 32.2023.99 vom 21. August 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2023.99

FR: TI_GERICHTE 32.2023.99 du 21 août 2023

IT: TI_GERICHTE 32.2023.99 del 21 agosto 2023

Regeste

Ricorso contro decisione che ha negato il diritto a provvedimenti professionali e alla rendita. Ricorso accolto, con rinvio atti per ulteriori approfondimenti, secondo la proposta formulata pendente lite dall'Ufficio AI e condivisa dall'insorgente

Erwägungen

E. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGGA) almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222). 2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag.

134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389). 2.6. In concreto, valutata la documentazione all'inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata con lo scritto del 23 ottobre 2023 dall'Ufficio AI e condivisa dal ricorrente. Infatti, oltre all'errore relativo al calcolo del grado d'invalidità (cfr. supra consid. 1.3. in initio-1.5.), l'istruttoria amministrativa risulta lacunosa anche sotto il profilo della (mancata) valutazione della reintegrabilità del ricorrente nel mercato del lavoro equilibrato. Tale aspetto, va approfondito dal servizio di integrazione professionale sulla base delle refertazioni mediche pertinenti (cfr. supra consid. 2.5.), come peraltro auspicato dalla stessa consulente in integrazione (cfr. supra consid. 1.7.). Anche l'aspetto medico necessita un approfondimento. Infatti, nella sua presa di posizione del 21 luglio 2023 (doc. 108, pag. 525 incarto AI) il perito psichiatra asserisce che " ho preso visione [...] delle osservazioni al progetto di decisione per assegno grandi invalidi i [...], della lettera dello psichiatra curante [...] e del rapporto del 07.06.2023 redatto dalla Dr.ssa _____ [...]. Dall'esame della documentazione medica non ho rilevato elementi nuovi e tali da modificare quanto da me riportato nella mia valutazione peritale del 18.05.2022 [...]" . Tuttavia, nel rapporto d'uscita dell'Ospedale _____ del 3 agosto 2023 la dr.ssa _____ ha rilevato, tra l'altro, l'insorgenza di " idee di morte che [...] non avrebbe ancora mai messo in atto individuando come unico fattore protettivo [...] la sua famiglia " (doc. 107, pag. 517 incarto AI). Questo elemento, come rettamente rilevato dall'insorgente (I, p.to 2.2.), è nuovo e rilevante e andava sottoposto al vaglio del dr. Mari. Per il che, gli atti vanno retrocessi all'Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti. 2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGa in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGa nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.